

# EMERGENZA COVID 19 NOTA SU INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'

Elaborata a seguito del lavoro interdirezionale coordinato dal Vice Segretario Generale

Nel DL 18 del 17 marzo sono state definite indicazioni specifiche sul tema del sostegno alla disabilità, in particolare agli **artt. 47 e 48**.

#### Art. 47

### (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

- 1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
- 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

#### Art. 48

#### (Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure

necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. 3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Al fine dell'attuazione di quanto disposto degli art. 47 e 48 del DL n.8, del 17/03/2020, con riferimento agli "interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario", le ATS procederanno ad un confronto con gli enti gestori, attivi presso il territorio di competenza, per organizzare specifiche attività, nel rispetto della libera scelta dei soggetti interessati.

## Conseguentemente si dovrà procedere a:

- individuare le attività, "negli <u>stessi luoghi</u> ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione" (art. 48). Si precisa che per le attività che si svolgono presso contesti di lavoro, ma in ambiti più ristretti appositamente individuati sulla base delle progettualità definite, non è fatta raccomandazione per i pazienti che NON presentano sintomi respiratori, di utilizzo di DPI.
- Individuare <u>prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza</u>, posto che l'assistenza al domicilio per soggetti COVID-19 richiede l'utilizzo da parte dell'operatore dei seguenti DPI: mascherina chirurgica, camice/grembiule monouso, guanti, occhiali di protezione / occhiale a mascherina-visiera.
- Per tutte queste situazioni, si richiama l'importanza di garantire all'operatore la formazione e l'addestramento specifici per l'utilizzo corretto dei DPI nelle fasi di vestizione, svestizione e smaltimento dei medesimi con particolare riguardo al passaggio da un domicilio all'altro.
- <u>L'assistenza a domicilio</u> per pazienti caso-sospetto con sintomi respiratori, o pazienti COVID-19, il DPI necessario è la mascherina chirurgica, se tollerata dal paziente.

- Gli enti gestori possono procedere a "coprogettazioni, impiegando gli stessi i medesimi operatori e i fondi ordinari per tale attività, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie la massima tutela della salute degli operatori ed utenti."
- Va infine considerato che le ATS, al fine di garantire percorsi di apprendimento a distanza anche per gli alunni con disabilità sensoriale, possono valutare eventuali progettualità che comprendano anche attività di carattere domiciliare.
   Tali percorsi saranno valutati tenuto conto delle caratteristiche peculiari del singolo alunno, concordando preventivamente l'intervento con la famiglia, con l'assistente specialistico (assistente alla comunicazione / tiflologo) e sulla base di uno specifico progetto individuale. Gli interventi dovranno essere attivati nei limiti dei budget precedentemente assegnati e sempre nel rispetto delle regole comportamentali sopra richiamate.

# In accordo con ANCI, si sottolinea quindi che:

- Precondizione generale per qualsiasi intervento è assicurare, sia agli utenti che agli operatori, tutte le garanzie a tutela della salute propria e altrui, obiettivo prioritario per prevenire / contenere il virus
- Nel rispetto di queste condizioni e garanzie, RL invita a verificare la possibilità di continuare ad assicurare il servizio, nel ragionevole equilibrio tra le esigenze / richieste delle famiglie e le proprie condizioni logistiche e di personale
- Per quanto attiene le progettualità collegate all'erogazione di voucher disabili, è importante garantire, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali assunte, la continuità invitando gli enti alla rimodulazione delle attività e dei progetti in risposta all'evoluzione dei bisogni, anche tramite l'utilizzo di strumenti ICT appropriati
- RL si impegna, per quanto riguarda l'assistenza educativa nella scuola secondaria, ad utilizzare le risorse e le ore programmate per interventi a domicilio con una gestione il più possibile semplificata delle rendicontazioni delle attività svolte a domicilio da assistenti specialistici sulla base di specifiche progettualità didattiche
- RL (DG Politiche sociali, abitative e disabilità) sta predisponendo una specifica nota relativa alle unità di offerta sociale entro cui verranno collocate anche quelle rivolte alle persone con disabilità con indicazioni per la gestione in questa fase emergenziale
- In base a queste direttive, RL **fornirà ai comuni**, non appena disponibili, **i DPI** necessari da distribuire ai propri operatori / volontari